

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965

(55^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **RUSSO**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica » (1236) (D'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri e Titomanlio Vittoria) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag 805, 807
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	807
BAIDINI, relatore	806, 807
MORABITO	807
PIOVANO	807

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Salati,

Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Bettoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

MONETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri e Titomanlio Vittoria: « Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica » (1236) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi, Borghi, Ran-

pa, Fabbri Francesco, Patrini, Bertè e Leone Raffaele; Titomanlio Vittoria: «Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che il disegno di legge è già stato esaminato dalla Commissione in sede referente e che, su richiesta della Commissione stessa, è stato poi assegnato in sede deliberante.

BALDINI, *relatore*. Il disegno di legge n. 1236 intende modificare e integrare l'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica.

Il testo all'esame di questa Commissione, che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, risulta dalla fusione di due proposte di legge: la n. 48 dei deputati Buzzi, Borghi, Rampa ed altri, e la n. 512 dell'onorevole Titomanlio Vittoria (concernente soltanto gli insegnanti elementari).

I motivi che hanno indotto la Camera all'approvazione di questo disegno di legge sono vari e riguardano innanzitutto le difficoltà che si sono riscontrate nell'espletamento dei concorsi per merito distinto: diversi infatti sono stati i criteri di valutazione dei titoli adottati dalle Commissioni esaminatrici e questo, in modo particolare, per gli insegnanti della scuola elementare (in una provincia si è assegnato un punto alla laurea e 4 punti al servizio prestato in un doposcuola): d'altra parte numerosi candidati hanno raggiunto gli 8/10 ed anche i 9/10 complessivi, ma non hanno conseguito la promozione.

L'attenzione del legislatore è chiamata ad approfondire lo studio dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e più precisamente dei commi settimo, decimo e undicesimo, di cui si propone una modificazione con il presente disegno di legge.

Al primo articolo si prevede che nella graduatoria dei vincitori del concorso per esami e per titoli siano compresi i concor-

renti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi. I concorrenti che nel concorso per soli titoli abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi entrano nella graduatoria di merito, sempre in ordine e in numero non superiore a quello dei posti da coprire. Si stabilisce poi che il Ministero della pubblica istruzione predisponga una tabella per la valutazione dei titoli, affinché questo metro possa eliminare la diversità della valutazione dei titoli medesimi, che ha portato agli inconvenienti sottolineati precedentemente.

L'articolo 2, attraverso un comma aggiuntivo all'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, prevede il conferimento dei posti rimasti disponibili dopo l'esaurimento della graduatoria dei concorrenti vincitori con il punteggio stabilito all'articolo 1. Tali posti sono conferiti ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto i 75/100, abbiano riportato nelle prove una votazione non inferiore a 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

L'articolo 3 prevede l'inquadramento dei vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, nel coefficiente superiore, con la stessa decorrenza giuridica prevista dai rispettivi bandi e con decorrenza economica dalla data del 1° ottobre 1965.

L'articolo 4 riguarda gli insegnanti di lingue slovena e tedesca, per i quali i concorsi sono indetti con decreto del Provveditore agli studi, ed espletati secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

Ho esaminato in questi giorni il bollettino del Ministero della pubblica istruzione dove sono riportate le relazioni delle Commissioni dei concorsi per merito distinto e, con sorpresa, ho visto — nel bollettino n. 18 del 6 maggio 1965, pagina 2107 — che, su circa 40 concorsi per merito distinto delle discipline dell'ordine tecnico, in un solo concorso risulta un vincitore; nei rimanenti le Commissioni hanno dichiarato che i candi-

dati non hanno raggiunto gli 8/10, quindi non c'è stato nessun vincitore.

Penso perciò che la Commissione possa approvare questo disegno di legge con tutta tranquillità. Ricordo che il Consiglio di Stato, l'8 marzo 1962, con nota n. 899, precisava al Ministro che: « i criteri di massima per questi concorsi vanno stabiliti in modo che in astratto non sia preclusa la possibilità al concorrente di essere incluso nella graduatoria dei vincitori ». Il nuovo testo, quindi, si ispira a detto parere. Faccio notare ancora che ogni anno, in base alla percentuale stabilita dalla legge n. 165, il Ministero mette a concorso tanti posti quanti sono previsti da quella percentuale. Non si perdono i posti messi a concorso, nè si aumentano quelli non coperti, perchè tutto è legato alla proporzione tra il numero dei professori ordinari di quel settore e la percentuale prevista dalla legge.

Motivi di ordine didattico, culturale e pedagogico e valori di ordine morale mi inducono a chiedere l'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Confermo l'avviso favorevole del Governo già espresso nel corso dell'esame in sede referente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno

di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

La tabella per la valutazione dei titoli è predisposta dal Ministro della pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura ».

MORABITO. Avevo già preannunciato, durante l'esame del provvedimento in sede referente, un emendamento tendente a ridurre a 6 decimi il punteggio minimo richiesto in ogni prova di esame: ciò allo scopo di evitare l'ingiustizia che un candidato, il quale raggiunga 6,7-6,9 nella prova scritta e 9,4-9,5 nella prova orale, pure superando la media di otto, non venga incluso tra i vincitori.

PIOVANO. È mai possibile che qualche candidato riporti 6,7-6,9 alla prova scritta e 9 all'orale? Mi pare incredibile!

MORABITO. Si è verificato qualche caso.

BALDINI, *relatore*. Osservo che qualora accogliessimo l'emendamento proposto, dovremmo modificare tutti gli altri articoli della legge n. 165, perchè in essa ci si riferisce sempre al punteggio minimo di sette decimi; quindi pregherei vivamente il proponente di non insistere e di approvare il disegno di legge nella sua formulazione attuale.

MORABITO. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(E approvato).

Art. 2.

All'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse ».

(È approvato).

Art. 3.

Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, o hanno ottenuto nel concorso per soli titoli una valutazione com-

pletiva non inferiore a settantacinque centesimi, sono inquadrati, seguendo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza giuridica prevista dai rispettivi bandi e con decorrenza economica dalla data del 1° ottobre 1965.

(È approvato).

Art. 4.

Per gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria ed artistica con lingua d'insegnamento tedesca e slovena i concorsi per merito distinto sono indetti con decreto del Provveditore agli studi competente per territorio, il quale provvederà altresì all'espletamento dei concorsi secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari